

PROVINCE/ Regioni e comuni non possono richiedere particolari profili professionali

Mobilità, vietato fare i furbi

Illegittime le pratiche elusive volte a escludere gli esuberanti

Pagina a cura
DI LUIGI OLIVERI

Non sono conformi alle indicazioni della circolare 1/2015 atteggiamenti elusivi degli enti locali volti ad evitare l'assunzione in mobilità dei dipendenti soprannumerari. Per farsi un'idea delle opportunità di ricollocazione nei territori, alcune province hanno chiesto ai comuni indicare i posti disponibili. Molti comuni hanno risposto indicando non i posti, ma i profili professionali, evidenziando spesso figure inesistenti nei ruoli provinciali, come assistenti sociali ed educatori di asili nido. Tuttavia, il censimento dei posti disponibili presso le amministrazioni pubbliche, finalizzato alla ricollocazione dei dipendenti provinciali in soprannumero, non dovrà tenere conto dei fabbisogni professionali, ma degli spazi finanziari. La circolare 1/2015 congiunta dei ministeri della Funzione pubblica e degli Affari regionali evidenzia indirettamente che regioni e comuni, chiamati per primi a riassorbire il personale soprannumerario, come anche le amministrazioni statali, dovranno comunicare i posti disponibili «a vuoto», sulla base delle capacità finanziarie. Nelle linee guida contenute nella circolare non vi è (salvo che per alcune figure «infungibili») cenno ai «fabbisogni», intesi come specificazione dei particolari profili professionali e categorie dei quali gli enti enuncia, attraverso la programmazione triennale del personale, la necessità di assumere.

In sostanza, regioni e comuni non potranno richiedere un particolare profilo professionale, ma enunciare la presenza di posti vacanti, connessa al finanziamento dell'assunzione.

Lo si evince in due passaggi fondamentali della circolare. Nel primo, relativo alle amministrazioni statali, si chiarisce che al fine di determinare la capacità assunzionale, «le amministrazioni comunicano un numero di posti» corrispondente sul piano finanziario alle disponibilità da turnover per gli anni 2015-2016, con la precisazione che «saranno predisposte

apposite schede di rilevazione a cui le amministrazioni risponderanno per via informatica. Le schede indicheranno i parametri finanziari da prendere a riferimento». Dunque, le schede rileveranno «posti», senza specifica connessione a un determinato profilo professionale. Altrettanto avverrà anche per regioni ed enti locali, posto che la circolare indica «che, in sede di osservatorio nazionale, saranno predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica schede di rilevazione delle capacità di assunzione e dei processi di mobilità realizzati dagli enti, in analogia alla ricognizione prevista dal comma 425». Queste schede di rilevazione saranno funzionali alla mobilità dei dipendenti provinciali verso amministrazioni non chiamate dalle leggi regionali di attuazione della legge 56/2014, ad acquisire le funzioni non fondamentali da spostare dalle province ad altri enti. Per questo tipo di mobilità, sconnessa con l'esercizio di una funzione provinciale, la circolare enuncia l'intenzione di fare «ricorso a strumenti informatici» gestiti da Sose o Formez che «predisporranno apposite banche dati del personale, previa ricognizione delle informazioni necessarie per quantificare e censire qualitativamente il personale da ricollocare (domanda di mobilità) e per rilevare le capacità di assorbimento da parte delle amministrazioni di destinazione (Offerta di mobilità), in relazione alle loro esigenze funzionali». La circolare 1/2015 precisa che «fintanto che non sarà implementata la piattaforma è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta». Tali procedure di mobilità ovviamente non saranno conformi alle indicazioni della circolare e alle disposizioni di legge, se riferite a profili professionali inesistenti presso le province.

